



6.12.1

## ORDINANZA

### MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI UNA BICILETTA ELETTRICA

#### IL MUNICIPIO DI ASCONA, richiamati:

- La risoluzione 44/2014 del Lodevole Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale;
- L'art. 192 della Legge Organica Comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale

#### emana la seguente ordinanza:

##### **Art. 1. Beneficiari**

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito bicicletta):

- Le persone fisiche domiciliate ad Ascona;
- Le attività economiche domiciliate ad Ascona per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

##### **Art. 2. Sussidio**

Il sussidio ammonta al 10% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta ritenuto un contributo massimo di fr. 300.--.

##### **Art. 3. Inoltro richiesta**

Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.



#### **Art. 4. Restituzione del sussidio**

Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. Il caso contrario dovrà rimborsare al Comune di Ascona una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- Vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- Vendita dopo un anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- Vendita dopo 2 anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

#### **Art. 5. Rivenditore**

La bicicletta può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

#### **Art. 6. Condizioni cumulative**

Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- La bicicletta deve essere stata valutata dal Centro competenze per la mobilità sostenibile InfoVEL e inserita nel catalogo ebike Ticino online ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch))
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.
- Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

#### **Art. 7. Casi Particolari**

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

#### **Art. 8. Reclami**

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.



### **Art. 9. Entrate in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 01 luglio 2015

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dall'11 maggio 2015 al 09 giugno 2015 compresi e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Il Municipio:

Adottata con Ris. Mun. 528 .del 21 aprile 2015